

La presente deliberazione viene affissa il -6 FEB. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. Hh del 05 FEB. 2007

Oggetto: Tribunale di Benevento - Ricorso Grieco Donato C/ Provincia di Benevento - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasette il giorno cinque del mese di Febbraio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dr. Pasquale Grimaldi	-Assessore	<u>ASSENTE</u>
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE [Firma]

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 17/11/06 il sig. Grieco Donato conveniva in giudizio questa Amministrazione per opposizione avverso il verbale di contestazione n. 70/439289 emessa dalla Polizia Provinciale di Benevento;

Con determina n.81/07 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dal sig. Grieco Donato con ricorso notificato e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 81/07;

05-10-2007

PROVINCIA
DI
CANTÙ

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Advocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

D È L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 81/07 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso da con ricorso notificato il 17/11/06 dinanzi il Tribunale di Benevento ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 100 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO -6 FEB. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 6 FEB. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 22 FEB. 2007

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 22 FEB. 2007.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 22 FEB. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per
 SETTORE AVVOCATURA

SETTORE _____

SETTORE _____

Revisori dei Conti

Nucleo di Valutazione

il _____ prot. n. Es. 1035

il _____ prot. n. _____

il _____ prot. n. 26.2.07

il _____ prot. n. _____

il _____ prot. n. _____

Conferenza Off. Conf.

Avverso tale illegittimo provvedimento della Provincia di Benevento il ricorrente, propone ricorso per i seguenti

MOTIVI

1. Illegittimità, nullità radicale e/o inefficacia assoluta del provvedimento per violazione dell'art. 2, 3° comma, della Legge 241/1990, siccome modificato da ultimo dall'art. 36 bis del D.L. n.35/2005, convertito nella L. 80/2005.

In via preliminare ed assorbente si eccepisce che il provvedimento impugnato è palesemente inficiato dal vizio radicale di nullità e/o inefficacia assoluta.

Ed invero in data 11 aprile 2006 la società ricorrente ha ricevuto contestazione immediata del verbale della polizia Stradale di Benevento sopra identificato in cui si contestava la presunta violazione dell'art. 15 Decr. Legs. 22/97, pretesamente commessa in pari data 11 aprile 2006 alla guida di un veicolo autoarticolato. In relazione a tale contestazione, solo in data 13 settembre 2006 (a distanza oltre cinque mesi dalla commissione dell'infrazione), la Provincia di Benevento ha emesso l'ordinanza - ingiunzione oggetto della presente opposizione, ampiamente oltre la scadenza dei termini di cui 2, comma 3, della Legge 241/1990 come successivamente modificata dalla Legge 80/2005. Ciò posto ne discende la illegittimità e radicale nullità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, atteso che, secondo il disposto della suddetta norma il procedimento amministrativo deve concludersi entro il perentorio termine di novanta giorni. Orbene non può revocarsi in dubbio che il procedimento sanzionatorio è un procedimento amministrativo a tutti gli effetti che, in quanto tale soggiace alla disciplina dettata dalla Legge



241/1990 e successive modifiche. La Suprema Corte ha, infatti, statuito la compatibilità del termine di cui all'art. 2 della L. 241/1990 con i procedimenti amministrativi sanzionatori, come quello di specie, motivando l'applicazione del suddetto termine con la tutela dell'interesse del cittadino a non rimanere esposto *sine die* all'irrorazione di sanzioni (cfr. Cass. 4616/2004; Cass. 11434/2003; Cass. 4042/2003).

2. Illegittimità, nullità radicale e/o inefficacia assoluta del provvedimento per applicazione di norme sostanziali e procedurali non più vigenti al momento dell'emissione (violazione del principio di legalità).

Nelle more tra il verbale di accertamento e contestazione e l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione oggetto della presente opposizione è intervenuta un rilevante modifica normativa con l'emanazione ed entrata in vigore (29 aprile 2006) del Decr. Lgs. n.152/2006, il c.d. testo Unico Ambientale. Si pone, pertanto nel caso di specie il problema dell'individuazione della normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori non ancora conclusi.

In base alle regole generali ciascun atto del procedimento amministrativo deve uniformarsi alla normativa vigente al tempo della sua emanazione. L'enunciato principio comporta per l'amministrazione procedente l'obbligo di applicare le disposizioni vigenti al momento dell'adozione del provvedimento sanzionatorio. Nel caso di specie, al contrario, La Provincia di Benevento ha irrogato la sanzione in base al disposto degli artt. 52, comma terzo e 55 del D.L. 22/97 non più vigenti in quanto abrogati, in luogo di fare corretta applicazione della normativa vigente costituita dagli artt. 258, comma 4°, e art. 261 Decr. Lgs. n.152/2006. Ciò



posto ne consegue la sussistenza dei vizi denunciati in rubrica del provvedimento impugnato con conseguente assoluta nullità e inefficacia dello stesso.

3. Nullità e/o inefficacia del provvedimento impugnato per mancata corrispondenza tra la contestazione effettuata e la violazione effettivamente commessa.

Da un pur sommario esame del verbale di accertamento e contestazione n. 7439289 effettuato dalla Polizia Stradale di Benevento (cfr. nostra prod.) emerge con evidenza che l'infrazione contestata al signor Grieco Donato sarebbe costituita dal trasporto di rifiuti non pericolosi, genericamente indicati, sprovvisto del relativo formulario per l'identificazione dei rifiuti. Tuttavia nel medesimo atto gli agenti accertatori danno contezza che "alle ore 11:00 -(quindi nel medesimo contesto di contestazione dell'infrazione)- *il trasgressore reperiva formulario per l'identificazione dei rifiuti ma completamente mancante di dati, praticamente in bianco. Solo timbro destinatario nr. 675126*". Ciò posto ne consegue l'infrazione eventualmente commessa dal signor Grieco Donato sarebbe consistita nel trasporto di rifiuti non pericolosi con formulario incompleto. La Polizia, invece, ha contestato la diversa infrazione del trasporto senza formulario, in tal modo attribuendo al presunto trasgressore un comportamento materiale ontologicamente differente da quello effettivamente compiuto. Tale fatto incide negativamente sul diritto di difesa del trasgressore e dell'obbligato in solido, determinando *ipso iure* illegittimità del verbale di accertamento e contestazione e di tutti gli atti connessi e conseguenti, con le conseguenti nullità e/o inefficacia della sanzione irrogata. Per altro verso la

contestazione si appalesa illegittima in quanto generica nell'individuazione dei presunti rifiuti trasportati e nell'individuazione ed indicazione del loro peso.

Tanto premesso, il ricorrente, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti,


RICORRE

All'On. Tribunale adito affinché, previo assolvimento della procedura di rito e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, si compiaccia dichiarare il provvedimento impugnato della Provincia di Benevento, servizio controllo del territorio – Polizia Provinciale, del 13/9/2006 prot. 3478, inesistente, illegittimo, ovvero nullo o, comunque, inefficace e pertanto privo di qualsiasi effetto nei confronti del ricorrente, revocando tutte le ingiunzioni e le sanzioni in esso previste con vittoria di spese, come per legge.


Con l'ulteriore ed ovvia richiesta in ogni caso, nel frattempo, della provvisoria sospensione del provvedimento impugnato oltre che di ogni riserva in via istruttoria. Con vittoria delle spese di lite.

Si produce il seguente allegato: 1. Originale verbale di infrazione della Polizia stradale di Benevento n. 7439289. 2 Originale del Provvedimento della Provincia di Benevento, servizio controllo del territorio – Polizia Provinciale, del 13/9/2006 prot. 3478 notificato al ricorrente. Salerno, 17 ottobre 2006

(avv. Alfonso Pontone)



(avv. Mario di Giulio)





9 NOV 2006

PER COPIA CONFORME

Benevento, il



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

CANCELLERIA CIVILE

IL GIUDICE

visto il ricorso che precede;

ritenuta la propria competenza;

letto l'art. 23 L. 24/11/1981 n° 689

F I S S A

per la discussione l'udienza del 1/2/07

ORDINA

al Proc. Civ. di Benevento di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della suddetta udienza, tutti gli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione.

Manda alla cancelleria di notificare ricorso e decreto alle parti.

Benevento, il 9/11/06

IL GIUDICE

INCANCELLERIA

9 NOV. 2006

RELATA DI NOTIFICA

L'anno, il giorno del mese di

a richiesta della cancelleria della Pretura Circondariale di Benevento-Sezione Civile, io Sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario, addetto all'ufficio notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia di quanto

innanzi a:

- 1) GRIECO DOMENICO da Av. 9 Vetro - Via Colabrese, 22 - Benevento
- 2) Province di Benevento

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Ufficio Unico Notifiche Esecuzioni e Protesti

/ Io sottoscritto Assistente Ufficiale Giudiziario ho notificato copia del presente atto al Sig.

Provincere di BN
mediante consegna nel retroscritto domicilio a mani

A MANI DI Spouse
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA SEZIONE ATTI.

R

17. NOV. 2006

